

Proponente: 16.B
Proposta: 2018/195

del 23/04/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 631

del 23/04/2018

**SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA,
LEGALITA', PARI OPPORTUNITA'**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA
ARIOSTO N. 19, 3° P., INT. 5 - PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
ANNUA REDDITUALE-PATRIMONIALE - OMESSA PRESENTAZIONE
- DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

IL DIRIGENTE

premesso che:

- l'inquilina è assegnataria di un alloggio di ERP - Edilizia Residenziale Pubblica, ubicato a R.E. in Via Ariosto n. 19, 3° p., int. 5;
- l'ACER (ente gestore), con lettera circolare del 9/2 u.s., invitava tutti gli inquilini a produrre la DSU - Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'anno **2017** – così come disposto dalla l.r. per l'ERP (n. 24/2001, art. 33), al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, nonché l'adeguatezza del canone di locazione;

considerato che:

- lo stesso ente gestore predisponendo l'elenco degli inquilini rimasti inottemperanti al predetto obbligo di legge, e l'Uff. Casa di questo Comune procedeva alle relative diffide (2° comma art. cit.), fra cui quella diretta all'inquilina in questione (prot. 359 del 30-11-2017), con cui si assegnava il termine di 30 gg. dalla ricezione per adempiere;
- la raccomandata a.r. ritornava al mittente per compiuta giacenza, per cui si tentava la notificazione della diffida tramite messo comunale;
- risultando vano anche tale tentativo, per l'irreperibilità dell'inquilina, il 14 febbraio u.s. la diffida veniva depositata (art. 140 c.p.c.) presso la Casa comunale, per cui si presumeva conosciuta il 14 marzo successivo; i 30 gg. assegnati per adempiere scadevano dunque il 14 aprile u.s.;
- alla data odierna, la consultazione telematica della banca-dati dell'INPS dà esito negativo circa la presentazione della DSU (l'ultima DSU prodotta era scaduta il 15 gennaio 2017), né l'inquilina – la cui **morosità** ammonta attualmente ad **€ 29.413,07** - ha presentato, ad oggi, osservazioni di sorta;
- pertanto, l'Uff. Casa ritiene raggiunto l'"accertamento dei fatti" (cfr. l.r. cit., art. 30, 2° comma, 1° cpv.) in ordine all'omissione contestata;

visti: la più volte citata legge regionale 8 agosto 2001 n. 24 (come modificata dalle ll.rr. 28 dicembre 2001 n. 49 e 3 giugno 2003 n. 10) e, in particolare: art. 30, 1° comma, lett. g) e 2° comma lett. b); art. 33, 2° comma,

d i c h i a r a

l'inquilina decaduta dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, sito a Reggio Emilia in Via Ariosto n. 19, 3° p., int. 5;

o r d i n a

alla sunnominata inquilina, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio dell'alloggio entro 365 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento;

f a p r e s e n t e

all'interessata, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- ai sensi della l.r. cit., art. 30 comma 4-bis, il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti delle assegnatarie e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- ai sensi della l.r. cit., art. 30 comma 3, a partire dalla data di emissione del presente provvedimento è dovuto all'ACER il pagamento del canone di locazione maggiorato, il cui importo sarà successivamente comunicato a cura dell'ente gestore;
- ai sensi del regolamento comunale per l'ERP (delib. Consiglio comunale n. 110 del 06-06-2016 – all. A, art. 17, 2° comma) l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa - *su istanza dell'interessata e limitatamente al rilascio coattivo dell'alloggio* – qualora riguardi persone seguite dai Servizi Sociali, con gravi problematiche di tipo socio-sanitario;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR, entro sessanta giorni dalla sua notifica o notorietà.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.